

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05089/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5089 del 2019, proposto da

Salvatore Guido Alfano, Michele Paolo Alfieri, Monica Angelini, Salvatore Angelino, Tommaso Arena, Maria Catena Balsamo, Giuseppa Bellante, Stefano Berionni, Paolo Bianchi, Francesca Bisconti, Anna Borruso, Luigi Boscaglia, Antonino Bova, Gerardo Bovenzi, Francesca Brini, Graziella Bruccoleri, Adriano Buldrini, Rosaly Lucia Caiazzo, Paolo Capuzzi, Gloria Cascelli, Danilo Cavallo, Francesca Cerri, Melania Cimino, Alessio Cocchi, Margherita Colombini, Francesca Cucurachi, Italo D'Amato, Giuseppe De Giorgi, Anna Del Conte, Fabrizio Del Moro, Marianna Di Feo, Matteo Di Maggio, Cinzia Di Tana, Martin Segundo Diaz Gonzalez, Giuseppina Valentina Dolce, Francesco Donatini, Michele Dragonetti, Francesca Feline, Francesca Fiore, Deborah Firetto, Paolo Floris, Donato Cosimo Gallitelli, Riccardo Giacomi, Guadalupe Giilardon, Angela Giuliano, Clelia Grandi, Valerio Maria Grasso, Sebastiano Gullotta, Nicolo' Incerti, Eleonora Lamalfa, Carmelo Latino, Stefania Licata, Giuseppina Magnanimi, Armando Mancini, Mariella Manconi, Claudia Manuali, Giuseppe Martino,

Federico Marzo, Angelica Massaro, Carlo Mazzealla, Lory Mingotti, Roberta Missere, Lucia Modena, Martina Mucciante, Giuliana Musaro', Giuliana Notolini, Francesca Nunziante, Elena Nunziante, Mihaela Oggiano, Giacomo Orlando, Lorenza Adriana Ottimo, Italo Maurizio Palumbo, Filippo Pambianco, Walter Pandini, Alessandro Parisse, Fabio Pesce, Cristian Piperis, Nicoletta Pisanelli, Giuseppe Pugliano, Etlea Pushi, Giuseppe Renna, Maria Pia Rimedio, Eduardo Russo, Ana Maria Russo, Salvatore Salemi, Pasquale Sannino, Antonio Scolieri, Luigi Siciliano, Laura Storti, Luigi Suter Sardo, Leonarda Desire' Torre, Aldo Rocco Torsello, Tania Vecche', rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del bando di cui al decreto MIUR n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui all'art. 3 lett. b) esclude dalla partecipazione al concorso coloro che non hanno conseguito i 24 CFU e/o le tre annualità di servizio;

nella parte in cui all'art. 4: a) non prevede il punteggio minimo di sufficienza per superare il test preliminare; b) non prevede uguali prove di accesso programmate per tutti gli atenei; c) prevede il test preliminare in aggiunta alle prove programmate;

2) del bando di cui al decreto MIUR del 21.02.2019;

3) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti;

4) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rammentato, quanto alla soglia di punteggio sufficiente al superamento delle prove, che il d.m. 30 settembre 2011, richiamato dal d.m. in esame (per il quale “Il presente decreto detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011”) stabilisce che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”;

ritenuto che tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all'esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli, l'esercizio di tale discrezionalità sfuggendo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo poiché concerne il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di

eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame (“Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015).

Ritenuto, *ad abundantiam*:

- che il decreto n. 92 del 2019 (Tfa sostegno 2019) richieda espressamente il possesso di titolo abilitativo per l'accesso al percorso formativo nel sostegno, derogando eccezionalmente al titolo abilitativo con riferimento alla categoria degli itp per i quali, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del citato decreto, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa di riferimento in tema di classi di concorso;
- che, sul punto, la legge n. 59 del 2017, espressamente richiamata nelle premesse del citato decreto, preveda che, eccezionalmente, solo per la categoria degli itp sino all'anno scolastico 2024/2025, rimangano fermi i requisiti previsti dal d.p.r. n. 19 del 2016 (art. 5, comma 2, della citata legge);
- che in base al citato d.p.r. la classe A066 non rientri nel novero delle classi riconducibili alla categoria degli itp, ai quali è riservata la tabella B;
- che in base al d.p.r. n. 19 del 2016 la classe A066 sia da intendersi come classe ad esaurimento per la quale sono precluse nuove assunzioni, concorsi e procedure abilitative;
- che l'esclusione dei ricorrenti risulta in realtà derivare dal fatto che il decreto è applicativo del d.lgs. n. 59 del 2017;
- che il provvedimento originariamente lesivo della posizione dei ricorrenti è rappresentato dal provvedimento che ha modificato le classi di concorso e che il bando costituisce una mera conseguenza del d.m., che non è stato tempestivamente

impugnato.

Ritenuta pertanto l'insussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza cautelare proposta.

Ritenuta l'esistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce delle peculiarità della questione di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO